

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

86° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3
BUCCIERO (AN), relatore alla Commissione	2, 3, 4
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	2

(484-1504-B) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in

un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7, 9 e passim
GASPERINI (Lega Nord-per la Padania indip.)	17
GRECO (Forza Italia)	9
MILIO (Misto), relatore alla Commissione	7, 9, 16 e passim
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	7, 9, 16 e passim
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	7
VALENTINO (AN)	7

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157. Riprendiamo la discussione del disegno di legge in esame, il cui seguito era stato rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Procediamo, pertanto, nell'esame degli emendamenti riferiti al testo accolto in sede referente, assunto come testo base, rinnovando al senatore Bucciero l'invito a soprassedere alla decisione manifestata ieri di voler rimettere il proprio mandato di relatore.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 15 di cui ho già dato lettura nella seduta pomeridiana del 7 maggio.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Sottolineo, innanzitutto, che la situazione di *impasse* in cui si è venuta a trovare la discussione dell'articolo 15 del provvedimento è stata purtroppo determinata dalla bocciatura dell'emendamento 15.2 (Nuovo testo), come riformulato, preceduta dal ritiro degli altri emendamenti presentati all'articolo medesimo. Ciò porterebbe inevitabilmente ad approvare o respingere l'articolo 15 nel testo originario. Chiedo, pertanto, al Presidente di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per il solo articolo 15.

SALVATO. Signor Presidente, esprimo forti perplessità in merito alla richiesta avanzata dal relatore e del resto trovo molto discutibile definire la situazione in specie di *impasse* rispetto ad una materia che ha visto il pronunciamento e l'impegno in una direzione o nell'altra da parte di tutti.

Devo invece ancora una volta notare che mentre sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo) il Governo ha concordato con il relatore – atteggiamento questo giusto ed opportuno considerato, tra l'altro, che si tratta di un esponente dell'opposizione – non ha sentito al contempo la necessità di confrontarsi con la maggioranza. Quando si tratta di materie delicate come quella al nostro esame la sorta di presunzione del Governo di potere lavorare in questo modo è francamente non solo discutibile ma da censurare. Affermo ciò senza alcun intento polemico ma con grande determinazione. Oggi viene poi avanzata una proposta che dal punto di vista procedurale lascia in me forti dubbi vista la sede deliberante, voluta

evidentemente dal Governo ed imposta alla Commissione con tutte le difficoltà che comporta l'esame in corso: nel momento in cui si sta per decidere se approvare un articolo del testo base su cui la Commissione si apprestava, nella seduta di ieri, ad esprimersi, si propone addirittura di riaprire i termini di presentazione degli emendamenti ad esso relativi. Mi rimetterò a questa decisione ma, a mio parere, si tratta di una sorta di incrinatura di regole che sono la sostanza della democrazia; non si possono piegare le regole agli eventuali obiettivi che ognuno di noi si pone, neanche a quelli del Governo. Credo che si dovrebbe innanzitutto capire che, fino a quando esisterà, il Governo dovrà sottoporsi alle decisioni del Parlamento: fa bene il Governo ad avanzare le sue proposte che debbono però essere discusse ed eventualmente bocciate dal Parlamento.

Concludo, pertanto, il mio intervento dichiarando la mia astensione sulla richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti sull'articolo 15 del testo in discussione.

BERTONI. Mi permetto di dire che indubbiamente il voto contrario espresso sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore Bucciero, non può essere considerato un *impasse* ma un semplice voto che imporrebbe di procedere alla votazione dell'articolo, così come formulato inizialmente.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. È questo l'*impasse*, non la bocciatura dell'emendamento in sè.

BERTONI. Devo pur dire però che poichè l'emendamento 15.2 (Nuovo testo) non era gradito alla maggioranza della Commissione la sua mancata approvazione non è frutto di una scelta meramente casuale.

Voterò a favore della proposta di riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti all'articolo 15, presupponendo ovviamente che il relatore ne presenti di nuovi rispetto a quelli bocciati: rappresenterebbe davvero un fatto inammissibile essere messi nelle condizioni di dover approvare, votare o ridiscutere una proposta già bocciata. Si può, a mio parere, rivedere il trattamento sanzionatorio e, quindi, rendere possibile la votazione di una norma che vada nel giusto senso.

Mi permetto, infine, di rivolgermi alla senatrice Salvato per evidenziare che ci troveremmo davvero in una situazione di *impasse* se finissimo per bocciare – conseguentemente alla precedente decisione sull'emendamento 15.2 (Nuovo testo) – l'articolo 15, lasciando un vuoto legislativo nella disciplina antipirateria e lasciando inalterato l'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941. Poichè il nostro obiettivo è quello di procedere alla modifica di questo articolo, credo che la proposta avanzata dal relatore e dal Presidente sia quella che meglio ci conduce al raggiungimento di questo risultato. Concludo il mio intervento con un'ultima osservazione di carattere formale: come tutte le norme penali auspico che anche questa sia formulata all'indicativo e non al congiuntivo.

PRESIDENTE. Prendendo atto della decisione emersa in tal senso, fisso per mercoledì 20 maggio prossimo, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti all'articolo 15 del testo posto a base della discussione.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 20.0.12, accantonato nella seduta pomeridiana del 7 maggio, di cui do lettura.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole: «Ciascun compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto dal successivo comma 5».

Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'estero».

2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole: «Il compenso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto disposto dal successivo comma 5».

Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'estero».

20.0.12 (Nuovo testo)

Il Relatore

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo il suo invito a soprassedere alla decisione di rimettere il mio mandato e contestualmente mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda questo emendamento.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.12 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 484-1504-B.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 18 marzo scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*).
– 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia*). – 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

«Art. 261-bis. – (*Procedimenti riguardanti i magistrati*). – Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di magistrato presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'articolo 261-bis, ivi richiamato, sostituire al settimo rigo, la parola: «magistrato» con l'altra «giudice».

5.1

IL RELATORE

RUSSO. Signor Presidente, vorrei rivolgere ai colleghi un invito a ritirare gli emendamenti presentati agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Tutti abbiamo consapevolezza dell'urgenza di questa modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale. È vero che si è determinato un contrasto tra Senato e Camera dei deputati sul criterio migliore da seguire per tale modifica ed io resto favorevole alla nostra soluzione. Però, se ora ripristiniamo la soluzione che avevamo accolto, potendo la Camera modificare il testo a sua volta, c'è il rischio di rinviare l'approvazione del provvedimento a un tempo non definito. Poichè le questioni in gioco non sono di grande rilievo ritengo possibile modificare la nostra posizione.

Il mio è un caldo invito ai colleghi a compiere quest'atto di responsabilità.

VALENTINO. La presentazione degli emendamenti presuppone una valutazione critica del testo, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Pur rendendoci, pertanto, conto delle osservazioni del senatore Russo, dobbiamo rifiutare il suo invito vista l'insopprimibilità di alcune esigenze.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 5.1 che prevede un richiamo alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace». È un emendamento di natura tecnica teso a sostituire la parola «magistrato» con l'altra «giudice».

MIRONE, *sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base di una tabella, sorteggiata ogni cinque anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun quinquennio.

3. La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il quinquennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel quinquennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme"».

6.1

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha

sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme"».

6.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme"».

6.4

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1, nell'articolo 1 ivi richiamato sostituire le parole: «di una tabella, sorteggiata ogni cinque anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun quinquennio.

3. La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il quinquennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel quinquennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella», *con le seguenti:* «della tabella allegata».

6.3

PREIONI

GRECO. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.2, presentato dal relatore, e 6.4, presentato dai senatori Centaro e Cirami, di contenuto identico al 6.1, si danno per illustrati.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1, di contenuto identico ai successivi emendamenti 6.2 e 6.4.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Greco, interamente sostitutivo dell'articolo 6, di contenuto identico

agli emendamenti 6.2, presentato dal relatore, e 6.4, presentato dai senatori Centaro e Cirami.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.3.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7 e dell'annessa Tabella, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

ANNESSO
(articolo 7)

Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Perugia	Genova
Firenze	Torino
Genova	Milano
Torino	Brescia
Milano	Venezia
Brescia	Trento
Venezia	Trieste
Trento	Bologna
Trieste	Ancona
Bologna	L'Aquila
Ancona	Campobasso
L'Aquila	Bari
Campobasso	Lecce
Bari	Potenza
Lecce	Catanzaro
Potenza	Cagliari
Catanzaro	Palermo
Cagliari	Caltanissetta
Palermo	Catania
Caltanissetta	Messina
Catania	Reggio Calabria
Messina	Catanzaro
Reggio Calabria	Salerno
Salerno	Roma
Napoli	Perugia

Tabella B

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Genova
Perugia	Torino
Firenze	Milano
Genova	Brescia
Torino	Venezia
Milano	Trento
Brescia	Trieste
Venezia	Bologna
Trento	Ancona
Trieste	L'Aquila
Bologna	Campobasso
Ancona	Bari
L'Aquila	Lecce
Campobasso	Potenza
Bari	Catanzaro
Lecce	Cagliari
Potenza	Palermo
Catanzaro	Caltanissetta
Cagliari	Catania
Palermo	Messina
Caltanissetta	Reggio Calabria
Catania	Roma
Messina	Salerno
Reggio Calabria	Napoli
Salerno	Perugia
Napoli	Firenze

Tabella C

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Ancona
Perugia	Bologna
Firenze	L'Aquila
Genova	Trento
Torino	Trieste
Milano	Perugia
Brescia	Firenze
Venezia	Genova
Trento	Torino
Trieste	Milano
Bologna	Brescia
Ancona	Napoli
L'Aquila	Roma
Campobasso	Catanzaro
Bari	Venezia
Lecce	Salerno
Potenza	Messina
Catanzaro	Catania
Cagliari	Reggio Calabria
Palermo	Cagliari
Caltanissetta	Potenza
Catania	Bologna
Messina	Bari
Reggio Calabria	Palermo
Salerno	Campobasso
Napoli	Lecce

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sono allegate le tabelle A, B, e C annesse» con le altre «è allegata la tabella A annessa».

7.3

CENTARO, CIRAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono allegate le tabelle A, B, e C annesse» con le altre «è allegata la tabella A annessa».

7.4

GRECO

Sostituire le Tabelle A, B, e C con la seguente:

«Tabella A

<i>Dal distretto di</i>	<i>Al distretto di</i>
Roma	Firenze
Perugia	Genova
Firenze	Torino
Genova	Milano
Torino	Brescia
Milano	Venezia
Brescia	Trento
Venezia	Trieste
Trento	Bologna
Trieste	Ancona
Bologna	L'Aquila
Ancona	Campobasso
L'Aquila	Bari
Campobasso	Lecce
Bari	Potenza
Lecce	Catanzaro
Potenza	Cagliari
Catanzaro	Palermo
Cagliari	Caltanissetta
Palermo	Catania
Caltanissetta	Messina
Catania	Reggio Calabria
Messina	Catanzaro
Reggio Calabria	Salerno
Salerno	Roma
Napoli	Perugia»

Sostituire la Tabella B con la seguente:

«Tabella A

<i>Dal distretto di</i>	<i>Al distretto di</i>
Roma	Genova
Perugia	Torino
Firenze	Milano
Genova	Brescia
Torino	Venezia
Milano	Trento
Brescia	Trieste
Venezia	Bologna
Trento	Ancona
Trieste	L'Aquila
Bologna	Campobasso
Ancona	Bari
L'Aquila	Lecce
Campobasso	Potenza
Bari	Catanzaro
Lecce	Cagliari
Potenza	Palermo
Catanzaro	Messina
Cagliari	Catania
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Reggio Calabria
Catania	Roma
Messina	Salerno
Reggio Calabria	Napoli
Salerno	Perugia
Napoli	Firenze»

7.15.Tab

GRECO

Sopprimere la Tabella A e la Tabella C.

7.5 Tab.

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono allegate le tabelle A, B, e C annesse» con le altre: «è allegata la tabella A annessa».

7.1

IL RELATORE

Sostituire le Tabelle A, B, e C con la seguente:

«Tabella A

<i>Dal distretto di</i>	<i>Al distretto di</i>
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Palermo
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma»

7.16.Tab

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono allegate le tabelle A, B, e C annesse» con le altre «è allegata la tabella annessa».

7.2

PREIONI

Avverto che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.14.Tab., 7.15.Tab. e 7.5.Tab. e che i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 hanno rinunciato alla loro illustrazione.

MILIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1 e contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 7.1 e sull'emendamento 7.16.Tab. mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2.

GASPERINI. Stante l'assenza del proponente, faccio mio l'emendamento 7.2.

Il relatore si è dichiarato contrario all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Preioni che si riferisce alla «tabella annessa» (senza specificazione di lettera) che deve ovviamente intendersi come unica, e favorevole all'emendamento 7.1 che si riferisce alla tabella A annessa. Chiedo pertanto se la tabella A debba intendersi come unica oppure no.

MILIO, *relatore alla Commissione*. La tabella indicata nel mio emendamento deve intendersi come unica; ho ritenuto opportuno ripristinare i termini con cui era indicata nel progetto di legge originario.

GASPERINI. Perché è allora contrario all'emendamento 7.2?

MILIO, *relatore alla Commissione*. La tabella indicata nell'emendamento 7.2 consegue alla proposta emendativa del senatore Preioni, già preclusa. Coerentemente alla precedente decisione, esprimo pertanto parere contrario.

GASPERINI. In sostanza, lo scopo sarebbe quello di ripristinare il testo iniziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Preioni e fatto proprio dal senatore Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.16.Tab.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, con l'annessa tabella, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Corte di cassazione procede al sorteggio della tabella di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La tabella è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro i quindici giorni successivi.

2. La pubblicazione della successiva tabella sorteggiata ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, ha luogo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

8.1

CENTARO, CIRAMI

Sopprimere i commi 1 e 2 e aggiungere in fine il seguente:

«Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

8.4

IL RELATORE

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.2

GRECO

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3

PREIONI

MILIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 8.1.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Centaro e Cirami, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono da considerarsi assorbiti gli emendamenti 8.4, 8.2 e 8.3.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). – Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 30-bis ivi richiamato dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'Appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

9.1

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 30-bis ivi richiamato dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

9.2

GRECO

Gli emendamenti riferiti all'articolo 9 si danno per illustrati.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore Milio, di contenuto identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.